



# COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

## PROVINCIA DI FROSINONE

Via D.D. Iaconelli - 03040 S. BIAGIO SARACINISCO (FR) - Tel. 0776-67018 - P.IVA 00224100602

Prot. n.° 2554

li, 01-08-2024

### ORDINANZA n. 28

**OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO SABATO 3 AGOSTO 2024**

#### IL SINDACO

Visti:

- L'articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998;
- L'art. 50 co. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 8, co. 1, lett. a) della Legge n. 48/2017, poi così modificato dall'art. 35-ter co. 1 lett. a) L. n. 132/2018;
- La legge 24 novembre 1981 n. 689;
- L'art. 35 ter co. 1 lett. a) della Legge n. 132/2018;

Premesso che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono stati programmati eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti ed elevato afflusso di pubblico sul territorio comunale;

vengono prelevati dai locali per la consumazione in strada e depositati incautamente nelle aree pubbliche, rappresentando oltremodo un pericolo per la pubblica incolumità in relazione ad utilizzi impropri rilevanti per la sicurezza urbana;

Valutato pertanto necessaria, per la corrente stagione estiva, la proposizione delle misure di sicurezza urbana i, dirette a garantire sia la tranquillità ed il riposo dei residenti, sia, in linea generale, la tutela dell'ambiente, del decoro e della vivibilità del contesto urbano;

Ritenuto, di dover impartire ai pubblici esercizi commerciali (settore alimentare) presenti nella Località "Lago Selva" alcune limitazioni inerenti la vendita e la somministrazione in recipienti di vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche;

Evidenziato che tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

- a) I clienti ammessi all'interno del locale;
- b) I clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio che su suolo privato autorizzato per la somministrazione;
- c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto di alimenti in vendita

presso l'esercizio stesso destinati a costituire un pasto;

Dato atto che, se non prevenuta e limitata con opportune misure autorizzative, tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti e che, pertanto, è da ritenersi essenziale prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'abuso di alcolici e/o bevande e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro; Accertato altresì che, nelle condizioni sopra descritte, l'adozione di provvedimenti limitativi della vendita e somministrazione di bevande in vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche, in specie, quest'ultime, nelle ore serali e notturne da parte dei pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali ha dimostrato essere efficace per il contenimento dei comportamenti lesivi delle condizioni minime di sicurezza urbana e della percezione di sicurezza personale dei cittadini stessi;

Ritenuto, per i motivi su esposti, di dover impartire ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, ecc.), alle attività simili (gelaterie, , pizzerie, rosticcerie, gastronomie, ecc.), agli esercenti il commercio su aree pubbliche e alle attività di vendita al dettaglio settore alimentare, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, nella località "LAGO SELVA" alcune limitazioni, disponendo il divieto di vendita per il consumo sul posto e per asporto, nonché di somministrazione di bevande in recipienti di vetro e delle bevande alcoliche e superalcoliche; Ritenute le ragioni di pubblico interesse per emanare un atto idoneo a prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni turbative della sicurezza e del decoro urbano, collegate alla somministrazione ed alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di bevande alcoliche e superalcoliche ed alla detenzione delle stesse per il consumo su area pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 ed in particolare il richiamato co. 7 bis e 7bis 1 come modificato dall'art. 8 co. 1 lett. a) Legge 48/2017

### **ORDINA**

Con decorrenza dalle ore 10,00 del 03/08/2024 e fino alle ore 24,00 del giorno 03/08/2024, nella zona LAGO SELVA e LIMITROFE, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar pub, ristoranti, ecc.), alle attività simili (gelaterie, pizzerie, agli esercenti il commercio su aree pubbliche, anche in occasione di eventi di somministrazione temporanea, agli esercizi di vendita al dettaglio,

1) il divieto di vendita e di somministrazione in contenitori di vetro;

Tale divieto non trova applicazione quando la vendita e/o la somministrazione con la conseguente consumazione avvengano per:

a) I clienti ammessi all'interno del locale;

d) I clienti seduti ai tavoli esterni pertinenti il locale, sia su suolo pubblico dato in concessione all'esercizio che su suolo privato autorizzato per la somministrazione;

c) I clienti che accompagnano e correlano l'asporto delle bevande all'acquisto di alimenti in vendita

presso l'esercizio stesso destinati a costituire pasti;

2) Il divieto di detenzione di bevande in contenitori di vetro per il consumo delle stesse su area pubblica nei confronti dei soggetti fruitori.

Tale divieto non trova applicazione quando la detenzione è correlata all'acquisto o alla detenzione di alimenti destinati a costituire pasti.

### **DA' ATTO che**

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria

del pagamento di una somma di 500 € a 5.000 € in osservanza dell'articolo 50 co. 7 bis1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.,

### **RACCOMANDA infine**

Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, alle attività simili, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari incluse le bevande, di attenersi, con piena responsabilità e rafforzata capacità organizzativa propria, al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto così come l'incetta o il reiterato acquisto, da parte di maggiorenni, di cospicue quantità di bevande alcoliche che presumono, eludendo la norma, la cessione a persone che non avrebbero avuto la possibilità di acquistarle in ragione della loro minore età.



  
Il Sindaco  
Antonio Iaconelli